

N. R.G. 3/2026



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Pasquale LICCARDO	- Presidente
Dott.sa Antonella RIMONDINI	- Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI	- Giudice

Esaminati gli atti, sentita la relazione della Giudice Designata, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento per concordato semplificato rg. N. 1/2026 proposto da:

rappresentata e difesa dall'avv. ISABELLA EPIFANI

- ricorrente

Rilevato che:

- _____ ha depositato davanti a questo Tribunale, in data 20.7.2026, ricorso per l'omologa del concordato semplificato *ex art. 25-sexies* CCI, con la documentazione di cui all'art. 39 CCI e contestuale istanza di concessione di misure protettive *ex art. 54* CCI;
- con decreto del 23.7.2026, il Tribunale ha domandato all'Esperto di esprimere il proprio motivato parere in riferimento ai presumibili risultati della liquidazione - rapportandoli al passivo risultante dagli atti - e alle garanzie offerte, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'art. 117, II comma, CCI;
- la ricorrente ha depositato memorie integrative in data 30.7.2026 e 21.8.2026
- l'Esperto ha provveduto al deposito del parere *ex art. 25 sexies*, III comma, CCI;

Compete ora al Tribunale il vaglio di ritualità della proposta, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, come richiesto dall'art. 25-*sexies*, III comma, CCI. Al riguardo, occorre dare atto del recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale *“un controllo meramente formale da parte del tribunale, in sede di scrutinio della sussistenza delle condizioni per l'apertura della procedura in parola non sarebbe coerente con la complessiva struttura del procedimento (...) posto che il possibile uso*

distorto e strumentale da parte di quest'ultimo della precedente fase della composizione negoziata (necessariamente propedeutica alla soluzione concordataria "semplificata") - per accedere ai benefici di quest'ultima (e ciò con particolare riferimento a quelli derivanti dalla mancata sottoposizione della proposta all'approvazione dei creditori) - richiede, al contrario, un "vaglio forte" da parte del tribunale, strutturalmente inserito proprio nella fase di avvio della procedura"(cfr. Cass., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641).

In adesione a tale orientamento, il Tribunale ritiene che un "vaglio forte" si traduca in un'anticipazione della valutazione, normalmente effettuata in sede di omologa, dei seguenti profili: a) il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; b) la fattibilità del piano, inteso come non manifesta inadeguatezza del piano al conseguimento degli obiettivi prefissati (art. 7, II comma, lett. b), C.C.I.); c) l'attribuzione di un'utilità a ciascun creditore; d) l'assenza di pregiudizio rispetto alla alternativa liquidatoria. Altrimenti, si terrebbe in vita la procedura pur nella già acquisita consapevolezza che la stessa non potrebbe sopravvivere al successivo vaglio che compete al Tribunale in sede di omologa. Pertanto, il vaglio di ritualità non va limitato a una valutazione di mera ritualità formale ma deve estendersi ai profili di legalità sostanziale.

Il vaglio deve essere effettuato – anche prima della nomina dell'Ausiliario - sulla base degli elementi a disposizione del Tribunale: la documentazione depositata dalla società, la relazione finale, il parere dell'Esperto, le controdeduzioni di parte ricorrente.

La proposta di concordato semplificato presentata il 20 luglio 2026 da **Parte_1** ha natura liquidatoria e si fonda sulla continuità aziendale indiretta. È previsto che, dopo una fase di gestione interinale di alcuni mesi, la prosecuzione dell'attività operativa caratteristica avvenga in capo al promissario acquirente TM Pneumatics s.r.l.. A seguito della cessione del compendio aziendale, l'attività di **Parte_1** proseguirà unicamente per il recupero dei crediti e per il riparto del ricavato in favore dei creditori. La data di riferimento contabile assunta per la determinazione delle masse attive e passive era inizialmente il 30 giugno 2026, ma - con una prima integrazione – è stata aggiornata al 31.7.2026.

Nel proprio parere, l'Esperto ha preso in esame la proposta di concordato e il piano. Sinteticamente, la proposta prevede la liquidazione dell'azienda, l'incasso di alcuni crediti, oltre alla liquidità disponibile in cassa e sui c/c della società. Con l'integrazione depositata in data 21 agosto 2026, è stato previsto anche l'apporto di finanza esterna da parte di **Parte_1** per € 50.000,00, vincolata per destinazione a finalità di scopo (€ 20.000,00 al soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati incapienti e € 30.000,00 al soddisfacimento dei creditori chirografari e delle eventuali quote degradate), mantenuta segregata rispetto all'attivo interno.

L'Esperto ha poi preso in esame i dati del piano, ricostruendo l'attivo realizzabile e il passivo, composto – oltre alle spese di procedura – da debiti verso le banche, MCC, i fornitori, i dipendenti e verso l'Erario nonché da debiti per mancato versamento di tributi locali e contributi previdenziali. Ha, inoltre, esaminato le percentuali di soddisfazione dei creditori previste nella proposta.

Alla luce delle deduzioni della ricorrente e del parere dell'Esperto, il Collegio rileva alcune criticità nel piano e nella proposta concordataria che ritiene opportuno sottoporre alla ricorrente ed all'Esperto:

- a) l'accesso al concordato semplificato è possibile solo se nell'ambito della precedente fase di composizione negoziata della crisi l'impresa si sia comportata secondo buona fede. Nella relazione finale l'Esperto ha dato atto che il progetto di piano iniziale prevedeva la prosecuzione dell'attività di impresa in continuità diretta; dopo l'intervento dell'Esperto, sono state avviate interlocuzioni con un potenziale acquirente che ha manifestato l'intenzione di acquistare l'azienda al prezzo di euro 300.000, subordinatamente all'ottenimento di un finanziamento. L'istituto di credito interpellato non avrebbe acconsentito (non ritenendo la composizione negoziata un percorso adatto) alla concessione del credito e, conseguentemente, la composizione negoziata è stata archiviata senza neppure avviare le trattative con i creditori.

Dagli atti è emerso che, solo poche settimane dopo, lo stesso soggetto interessato, se pur attraverso una Newco, ha presentato un'offerta irrevocabile avente le medesime caratteristiche di quella ventilata nell'ambito della composizione negoziata. Al fine di verificare l'effettiva conduzione della composizione negoziata secondo buona fede, occorre che le ragioni del cambiamento di prospettiva siano adeguatamente scrutinate e che, in particolare, sia dato conto di eventuali interrelazioni tra l'offerente (ed il suo amministratore) e la società ricorrente;

- b) l'Esperto ha rettificato gli attivi valutati dalla società in sede di proposta concordataria, con conseguente mutamento di prospettiva di soddisfazione dei creditori. Si tratta di profili rispetto ai quali appare opportuno che la società ricorrente prenda posizione;
- c) nella comparazione con l'alternativa liquidatoria, l'Esperto indica che – solo in ipotesi di liquidazione giudiziale – sarebbe possibile conseguire attivo dall'esercizio dell'azione di responsabilità. Tale prospettazione non può essere condivisa, atteso che – in considerazione della natura liquidatoria del concordato semplificato e dell'espresso richiamo da parte dell'art. 25 *septies* all'art. 115 CCI – si deve ritenere che anche in sede concordataria sia possibile esperire l'azione di responsabilità (cfr. Trib. Bergamo, 25.7.2026, in www.dirittodellacrisi.it). Appare dunque necessario che la società ricorrente dia conto di tutte le possibili azioni revocatorie, recuperatorie e risarcitorie esperibili nell'ambito della prospettiva concordataria e che, per l'effetto, sia rinnovata da parte dell'Esperto la comparazione con l'alternativa liquidatoria;
- d) quanto alla determinazione del valore di liquidazione, il Tribunale ritiene che non si possa prescindere dalla considerazione che esso costituisce il parametro comparativo rispetto al

quale deve essere valutata la convenienza della soluzione concordataria. Esso deve, quindi, descrivere lo scenario che si realizzerebbe qualora la liquidazione giudiziale si aprisse “*hic et nunc*”. In altri termini, l’alternativa liquidatoria va considerata come alternativa ipotetica e astratta rispetto alla scelta di accedere al concordato. Pertanto, il valore di liquidazione va determinato al netto dei costi propri della liquidazione giudiziale (il compenso degli organi della procedura, le spese di procedura, i costi di realizzo dell’attivo e di conservazione dei beni ecc.), ma non devono essere decurtati i costi che appartengono al concordato e non allo scenario liquidatorio (i compensi degli advisor, dell’ausiliario, ecc.). D’altronde, se si facessero gravare sull’alternativa liquidatoria oneri che essa non genererebbe la funzione comparativa del parametro sarebbe irrimediabilmente alterata.

Nella fattispecie, invece, il credito per i professionisti appare essere stato indicato in identica misura anche nell’ipotesi liquidatoria.

Appare quindi opportuno assegnare un termine alla ricorrente per chiarire e implementare il piano e la proposta. All’esito, sarà necessario che l’Esperto rinnovi il suo parere.

P.Q.M.

ASSEGNA termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente per fornire i chiarimenti ed implementare il piano e la proposta in relazione a tutti i profili sopra indicati;

ASSEGNA termine di giorni 15 all’Esperto, decorrente dalla scadenza del termine assegnato alla società, per rinnovare il proprio parere.

Si comunichi a parte ricorrente, all’Esperto e al Pubblico Ministero.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 8 settembre 2026

La Giudice Rel.
Antonella Rimondini

Il Presidente
Pasquale Liccardo